

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **101/1985** (ECLI:IT:COST:1985:101)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **29/03/1985**

Deposito del **01/04/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10808**

Atti decisi:

N. 101

## ORDINANZA 29 MARZO 1985

*Deposito in cancelleria: 1 aprile 1985.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 bis del 10 aprile 1985.*

Pres. ROEHRSEN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e 18 del d.P.R. 1 dicembre 1984. n. 795 recante "Misure amministrative e finanziarie in favore dei Comuni ad alta tensione

abitativa" promosso con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 28 dicembre 1984, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1985 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri:

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha sollevato con il ricorso indicato in epigrafe questione principale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione, degli artt. 4, 8, 11 e 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795 (misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa), nella parte in cui, prevedendo la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, invadono la sfera di competenza esclusiva regionale in materia di "edilizia residenziale pubblica", determinando inoltre arbitrarie discriminazioni tra gli sfrattati e le altre categorie aspiranti ad una abitazione di edilizia sovvenzionata.

Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 28 dicembre 1984, è stato depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale l'8 gennaio 1985 e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795, sollevata dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*